

STUDIO DE MARCO
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

DAL 1972 CI PRENDIAMO CURA DEL TUO BUSINESS

Alla c.a. dei sig.ri
CLIENTI dello Studio De Marco

Roma, lì 22 ottobre 2026

Oggetto: la gestione della qualità nella revisione legale: ISQM Italia 1, ISQM Italia 2 e ISA Italia 220 (Revised).

Dal **1° gennaio 2025** sono pienamente operativi i nuovi principi professionali sulla **gestione della qualità**: la revisione legale è passata dal tradizionale controllo della qualità, fondato su regole prescrittive, a un **sistema di gestione della qualità basato sul rischio**, che il soggetto abilitato deve configurare, mettere in atto e rendere operativo.

Il nuovo quadro è composto da tre principi tra loro collegati, adottati dal MEF con la determina n. 184 dell'8 agosto 2023 in sostituzione dell'ISQC Italia 1 e della precedente versione dell'ISA Italia 220. Essi disciplinano rispettivamente:

- ✓ il **sistema di gestione della qualità** del soggetto abilitato (**ISQM Italia 1**);
- ✓ il **riesame della qualità dell'incarico**, nella nomina, nello svolgimento e nella documentazione (**ISQM Italia 2**);
- ✓ la **gestione della qualità del singolo incarico**, in capo al responsabile dell'incarico (**ISA Italia 220 Revised**).

Il sistema si applica a tutti i soggetti abilitati, compreso il collegio sindacale incaricato della revisione legale, indipendentemente dalla dimensione, con adattamenti proporzionati alla natura e alla complessità degli incarichi, senza ridurre il livello di qualità richiesto. La presente brochure ne illustra la struttura, i contenuti e le implicazioni pratiche.

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Distinti saluti.

Dott.ssa Giulia Giacometti

Funzione e collocazione sistematica dei nuovi principi

Nell'ambito della revisione legale, la **qualità** non è un risultato da accertare a posteriori, ma una condizione che deve essere **progettata, praticata e verificata** lungo l'intero ciclo dell'incarico. È su questa idea che poggiano l'**ISQM Italia 1**, l'**ISQM Italia 2** e l'**ISA Italia 220 (Revised)**, che sostituiscono l'impianto dell'ISQC Italia 1 e ne superano la logica prescrittiva.

La loro rilevanza non deve essere letta in termini meramente formali. Come ricordano gli stessi principi, il costante svolgimento di incarichi di qualità **consente il perseguimento dell'interesse generale**: la revisione legale è presidio della credibilità dell'informazione finanziaria e della fiducia del mercato. In questa prospettiva il sistema di gestione della qualità non è un manuale da archiviare, ma lo strumento con cui il soggetto abilitato dimostra di adempiere alle proprie responsabilità e di emettere relazioni **appropriate alle circostanze**.

Dal controllo alla gestione della qualità

Il vecchio ISQC Italia 1 definiva, nelle sue componenti, il sistema di controllo interno della qualità che il revisore doveva dare alla propria organizzazione, con natura prescrittiva, pur con possibilità di applicazione scalabile. L'ISQM Italia 1 definisce invece **obiettivi della qualità** che il sistema deve raggiungere e chiede al soggetto abilitato di **identificare e valutare i rischi** che ne ostacolano il conseguimento e di rispondervi in modo proporzionato.

Il quadro normativo e l'entrata in vigore

La fonte è rappresentata dai principi professionali adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'**art. 11, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**, con la **determina n. 184 dell'8 agosto 2023**. L'ISQM Italia 1 si applica obbligatoriamente a tutti i soggetti abilitati che svolgono revisioni legali ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e consente di soddisfare le previsioni degli **artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater** del medesimo decreto, nonché degli artt. 6, 8 e 13 del Regolamento (UE) n. 537/2014.

Quanto alla decorrenza:

- ✓ **ISQM Italia 1**: sistemi di gestione della qualità configurati e messi in atto entro il **1° gennaio 2025**, con valutazione del sistema entro un anno da tale data;
- ✓ **ISQM Italia 2** e **ISA Italia 220 (Revised)**: revisioni dei bilanci relativi a periodi amministrativi che iniziano dal **1° gennaio 2025**, quindi, per gli esercizi coincidenti con l'anno solare, i bilanci 2025;
- ✓ era consentita l'applicazione anticipata dal 1° gennaio 2024 (ISQM Italia 1, par. 13(I)), secondo le indicazioni diffuse dal MEF previa comunicazione da effettuare entro il 2023.

A chi si applicano

L'ISQM Italia 1 si applica a **tutti i soggetti abilitati** che svolgono incarichi di revisione contabile completa o limitata del bilancio, altri incarichi di assurance o servizi connessi: revisori legali individuali, società di revisione e organi societari incaricati della revisione, ossia il collegio sindacale o il sindaco unico. Per gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. 39/2010 l'applicazione è obbligatoria (par. 5(I)). Il soggetto che appartiene a una rete o si avvale di fornitori di servizi **resta comunque responsabile** del proprio sistema (par. 11).

Tre principi, un unico sistema

I tre principi operano su livelli diversi ma interconnessi e vanno letti in modo unitario:

- ✓ **l'ISQM Italia 1** disciplina il sistema di gestione della qualità del soggetto abilitato, affidato alla responsabilità di chi ne ha la guida;
- ✓ **l'ISQM Italia 2** disciplina il riesame della qualità degli incarichi che lo richiedono, e fa capo al responsabile del riesame;

- ✓ **l'ISA Italia 220 (Revised)** disciplina la gestione della qualità del singolo incarico, affidata al responsabile dell'incarico.

Ne deriva una struttura circolare: le risposte ai rischi per la qualità definite dal soggetto abilitato vengono applicate, e se necessario integrate, dal team di revisione, il quale **comunica a sua volta** le informazioni emerse nel corso dell'incarico (ISA Italia 220, par. 4). Ciò che accade nell'incarico alimenta il monitoraggio, e gli esiti del monitoraggio tornano agli incarichi.

ISQM Italia 1: il sistema di gestione della qualità

L'obiettivo (par. 14) è configurare, mettere in atto e rendere operativo un sistema che fornisca una **ragionevole sicurezza**, cioè un livello di sicurezza elevato ma non assoluto, che il soggetto abilitato e il suo personale adempiano alle proprie responsabilità e svolgano gli incarichi in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge, e che le relazioni emesse siano appropriate alle circostanze.

La novità di fondo è l'**approccio basato sul rischio** (par. 7-8): il soggetto abilitato definisce gli **obiettivi della qualità**, identifica e valuta i **rischi per la qualità**, ossia i rischi che hanno una ragionevole possibilità di verificarsi e di compromettere uno o più obiettivi, e configura le **risposte**, cioè direttive e procedure, tenendo conto delle motivazioni di tale valutazione. Non esiste più un elenco predefinito di controlli da replicare: ciascun soggetto deve costruire il proprio sistema e motivarlo.

Il sistema opera in modo **continuo e iterativo** e si articola in **otto componenti** interconnesse (par. 6):

- ✓ il processo di valutazione del rischio;
- ✓ la governance e la leadership;
- ✓ i principi etici applicabili, inclusa l'indipendenza;
- ✓ l'accettazione e il mantenimento dei rapporti con il cliente e dei relativi incarichi;
- ✓ lo svolgimento dell'incarico;
- ✓ le risorse umane, tecnologiche e intellettuali;
- ✓ l'informazione e la comunicazione;
- ✓ il processo di monitoraggio e di implementazione delle azioni correttive.

Il processo di valutazione del rischio

Il processo (par. 23-27) richiede di comprendere condizioni, eventi, circostanze e azioni che possono ostacolare gli obiettivi, con riferimento alla natura del soggetto (complessità, modello di business, stile di leadership, risorse, contesto normativo, eventuale rete) e a quella degli incarichi (tipologie di incarico e di impresa). Occorre poi stabilire come e in che misura tali fattori incidano sugli obiettivi, configurare le risposte e definire direttive per intercettare i **cambiamenti** che richiedano nuovi obiettivi, rischi o risposte (par. 27).

Le risposte ai rischi: che cosa deve essere presidiato

Per ciascuna componente il principio fissa obiettivi minimi, che il soggetto integra con quelli ritenuti necessari. Sul piano operativo meritano attenzione:

- ✓ **governance e leadership** (par. 20 e 28): cultura della qualità riconosciuta e rafforzata, assegnazione della responsabilità complessiva, di quella operativa e di quella su indipendenza e monitoraggio;
- ✓ **principi etici** (par. 29 e 34): direttive per gestire rischi e violazioni, con **conferma documentata almeno annuale** dell'indipendenza da parte di tutto il personale;
- ✓ **accettazione e mantenimento** (par. 30): valutazioni fondate sull'integrità del cliente e sulla capacità di svolgere l'incarico, senza condizionamenti di natura finanziaria;
- ✓ **svolgimento dell'incarico** (par. 31): direzione, supervisione e riesame, consultazioni, divergenze di opinione e documentazione raccolta tempestivamente;
- ✓ **risorse e comunicazione** (par. 32-33): personale competente e con tempo sufficiente, strumenti tecnologici e intellettuali appropriati, flussi informativi affidabili.

- ✓ **risposte specifiche** (par. 34): gestione di reclami e segnalazioni, informazioni acquisite dopo l'accettazione, comunicazioni all'esterno e criteri per il riesame della qualità degli incarichi; per chi appartiene a una rete, comprensione di regole e servizi della rete, che non sollevano il soggetto dalla responsabilità del proprio sistema (par. 48-52).

Monitoraggio, carenze e valutazione annuale

Il monitoraggio (par. 35-47) fornisce informazioni sul funzionamento del sistema e consente di rimediare alle **carenze**, ossia a obiettivi, rischi o risposte mancanti, inadeguati o inefficaci (par. 16 a). Il soggetto abilitato deve in particolare:

- ✓ svolgere attività di monitoraggio che comprendano l'**ispezione degli incarichi completati**, selezionandone almeno uno per ciascun responsabile dell'incarico su base ciclica (par. 38);
- ✓ valutare **gravità e pervasività** delle carenze, indagarne le cause all'origine e verificare l'efficacia delle azioni correttive (par. 41-44);
- ✓ comunicare gli esiti ai vertici del sistema e ai team degli incarichi (par. 46-47).

Al vertice si colloca la **valutazione del sistema** (par. 53-56): almeno annualmente chi ha la responsabilità complessiva deve concludere che il sistema fornisce una ragionevole sicurezza, che la fornisce salvo carenze gravi ma non pervasive, oppure che **non la fornisce**; in quest'ultimo caso si agisce tempestivamente e si comunica agli incarichi (par. 55).



ISQM Italia 2: il riesame della qualità dell'incarico

Il **riesame della qualità dell'incarico** (*engagement quality review*) è una valutazione obiettiva dei giudizi significativi formulati dal team e delle conclusioni raggiunte, completata alla data della relazione o prima. L'ISQM Italia 1 (par. 34 f) lo richiede per le revisioni delle società quotate, per gli incarichi in cui sia imposto da leggi o regolamenti e per quelli in cui sia considerato una risposta appropriata a rischi per la qualità: è il caso in cui il soggetto lo consideri una risposta appropriata a uno o più rischi per la qualità (par. 34 f, iii). Per le revisioni ai sensi del D.Lgs. 39/2010 è previsto per gli **EIP** dall'art. 8 del Regolamento (UE) n. 537/2014 e per gli **ESRI** dall'art. 19-ter del D.Lgs. 39/2010 (ISQM Italia 1, par. 34(l)).

L'ISQM Italia 2 stabilisce **chi** può svolgerlo e **come**:

- ✓ **nomina e idoneità** (par. 17-18): il responsabile del riesame non è membro del team, ha competenza, capacità e tempo sufficienti e rispetta i principi etici, inclusi obiettività e indipendenza;
- ✓ **cooling-off** (par. 19): periodo di almeno **due anni** prima che chi è stato responsabile dell'incarico possa assumere il ruolo di riesame;
- ✓ **procedure** (par. 25): lettura delle informazioni comunicate, discussione dei giudizi significativi, riesame della documentazione selezionata, valutazione dell'indipendenza, delle consultazioni e del coinvolgimento del responsabile dell'incarico, riesame di bilancio e relazione;
- ✓ **completamento** (par. 24 b e 27): comunicazione formale al responsabile dell'incarico, **senza la quale la relazione non può essere datata ed emessa**.

Per le revisioni ai sensi del D.Lgs. 39/2010, il par. 18(l) richiama l'art. 8 del Regolamento (UE) n. 537/2014: il responsabile del riesame non può avere preso parte alla revisione legale cui il riesame si riferisce. Per EIP ed ESRI il par. 25(l) estende la valutazione ai rischi significativi, alla significatività, agli errori individuati e alle problematiche discusse con gli organi di controllo.

ISA Italia 220 (Revised): la qualità a livello di incarico

L'obiettivo (par. 11) è gestire la qualità a livello di incarico per acquisire una ragionevole sicurezza che il revisore abbia adempiuto alle proprie responsabilità e che la relazione sia appropriata. Il principio fa perno sul **responsabile dell'incarico**, cui spetta la responsabilità finale della conformità alle regole e dei relativi obblighi di rendicontazione (par. 9) e che deve assumersi la **responsabilità complessiva della gestione e del conseguimento della qualità**, con un coinvolgimento sufficiente e appropriato per tutta la durata dell'incarico (par. 13).

Il responsabile può assegnare procedure, compiti o azioni ad altri membri del team, ma continua a risponderne mediante **direzione, supervisione e riesame** (par. 15). Prima di datare la relazione deve inoltre stabilire di avere assunto tale responsabilità complessiva (par. 40, c.d. *stand-back*).

Gli adempimenti del responsabile dell'incarico

Il principio scandisce gli adempimenti secondo le fasi dell'incarico:

- ✓ **cultura e comportamento atteso** (par. 13-14): azioni chiare, coerenti ed efficaci che evidenzino l'impegno per la qualità, l'etica professionale, la comunicazione aperta e lo scetticismo professionale;
- ✓ **principi etici e indipendenza** (par. 16-21): comprenderli, metterne a conoscenza il team e stabilire, **prima di datare la relazione**, che siano stati rispettati;
- ✓ **accettazione e mantenimento** (par. 22-24): verificare che le direttive del soggetto siano state seguite, comunicando subito le informazioni che avrebbero indotto a rifiutare l'incarico;
- ✓ **risorse** (par. 25-28): stabilire che al team siano assegnate in modo tempestivo risorse sufficienti e appropriate, incluso il tempo necessario;
- ✓ **direzione, supervisione e riesame** (par. 29-34): riesame della documentazione in momenti appropriati, dei giudizi significativi, di bilancio, relazione e comunicazioni formali;
- ✓ **consultazioni, riesame e divergenze** (par. 35-38): consultazioni sugli aspetti complicati o controversi,

divergenze di opinione risolte prima di emettere la relazione;

- ✓ **monitoraggio e documentazione** (par. 39 e 41): utilizzo delle informazioni del sistema e documentazione di etica, accettazione, consultazioni e riesame.

Scetticismo professionale e pregiudizi inconsci

Uno degli elementi più caratterizzanti dell'ISA Italia 220 (Revised) è l'attenzione ai **fattori umani**. Il responsabile deve riconoscere e attenuare gli **impedimenti** allo scetticismo professionale (par. 7, A33-A36):

- ✓ **vincoli esterni**: budget e scadenze ravvicinate, mancanza di cooperazione o pressioni ingiustificate della direzione;
- ✓ **vincoli informativi**: comprensione insufficiente dell'impresa, difficoltà di accesso a registrazioni e persone, eccessivo affidamento su strumenti automatizzati;
- ✓ **pregiudizi inconsci**: disponibilità, conferma, pensiero di gruppo, eccesso di fiducia, ancoraggio e condizionamento dell'automazione.

Le contromisure vanno dal modificare la composizione del team al coinvolgimento di esperti, fino a intensificare direzione, supervisione e riesame nelle aree complesse o a rischio di frode.



Risorse e tecnologia

I principi distinguono risorse **umane, tecnologiche e intellettuali** (ISQM Italia 1, par. 32; ISA Italia 220, A59-A70). Gli strumenti tecnologici consentono di acquisire elementi probativi con maggiore efficacia e di rafforzare lo scetticismo; un uso inappropriato aumenta però il rischio di eccessivo affidamento sugli output e di violazioni dei principi etici, ad esempio sulla riservatezza (A63-A69). Se le risorse sono insufficienti, i vincoli finanziari del soggetto **non prevalgono** sulla responsabilità del responsabile dell'incarico (A75). In Italia l'art. 10-quater, commi 2 e 3, del D.Lgs. 39/2010 impone inoltre coinvolgimento attivo, tempo e risorse sufficienti (par. 25(I) e 29(I)).

Proporzionalità: imprese minori e collegi sindacali

Tutti i principi sono **scalabili**. Per la revisione legale il sistema deve essere **proporzionato** all'ampiezza e alla complessità dell'attività e il revisore deve poterlo dimostrare all'autorità competente (ISQM Italia 1, par. 10(I)). Nei soggetti "meno complessi" le risposte possono essere meno formalizzate; se manca una persona idonea internamente, il riesame può essere affidato a un soggetto esterno (ISQM Italia 2, A4). La **documentazione** non è tuttavia mai facoltativa.

Il principio ammette inoltre che il responsabile dell'incarico, nei soggetti di dimensioni minori, definisca molte delle risposte ai rischi per la qualità e che l'indipendenza sia monitorata a livello di singolo incarico (ISA Italia 220, A13). Per i sindaci revisori il supporto operativo è offerto dal CNDCEC (si veda il paragrafo successivo).

Il sistema nel collegio sindacale e gli strumenti di supporto

Il principio chiarisce che, per le revisioni ai sensi del D.Lgs. 39/2010, il soggetto abilitato comprende anche l'**organo societario incaricato della revisione**, ossia il **collegio sindacale** o il **sindaco unico** (ISQM Italia 1, nota 3-ter al par. 16). Il sindaco revisore è quindi tenuto a dotarsi di un proprio sistema di gestione della qualità, proporzionato ma documentato, e di conseguenza anche a effettuare la valutazione annuale (par. 53) e il monitoraggio (par. 35-47). Nell'organizzazione individuale la responsabilità complessiva (par. 20 a), la responsabilità operativa e quella sul monitoraggio finiscono di norma per coincidere nella stessa persona.

Sul piano operativo il CNDCEC ha messo a disposizione due strumenti:

- ✓ il **Toolkit per la gestione della qualità per il sindaco-revisore** (Informativa n. 188 del 19 dicembre 2025, approvato dal Consiglio Nazionale il 20 novembre 2025), che raccoglie esempi di *policy statement*, questionari, modelli di lettere e di memorandum, pensati per contesti con risorse umane, tecnologiche e intellettuali spesso limitate;
- ✓ la **seconda edizione del manuale** *Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni* (Informativa n. 26 del 3 febbraio 2026), aggiornata per i bilanci 2025, con **orientamenti, indicazioni metodologiche e procedure operative non vincolanti** e un *Audit Tool* in Excel con modelli e carte di lavoro interconnessi.

Entrambi sono disponibili nell'area riservata del sito del Consiglio Nazionale e non sostituiscono il giudizio professionale: vanno calibrati sulle dimensioni, sulla complessità e sui rischi di ciascun incarico. Per il collegio una soluzione indicata nella prassi è il **riesame collegiale** del lavoro: i tre sindaci condividono la responsabilità dell'incarico, le carte di lavoro riportano le sigle di tutti e indicano chi ha preparato e chi ha riesaminato, a evidenza della qualità del lavoro svolto.

Documentazione, controlli esterni e conseguenze

La documentazione del sistema (ISQM Italia 1, par. 57-60) deve consentirne la comprensione uniforme, l'attuazione e la valutazione. Per le revisioni ai sensi del D.Lgs. 39/2010, i documenti necessari per monitorare il rispetto del sistema e la documentazione dei reclami scritti vanno **conservati per dieci anni** dalla data della relazione di revisione (par. 60(I)).

Il quadro è completato dai **controlli di qualità esterni** dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2010, che riguardano anche i

sindaci incaricati della revisione. Sono svolti dal MEF e, per gli EIP, dalla Consob, con periodicità fondata sull'analisi del rischio: secondo il quaderno dell'ODCEC di Brescia, almeno ogni sei anni per chi ha incarichi su imprese che superano due dei tre limiti dimensionali (attivo 4 milioni, ricavi 8 milioni, 50 occupati) e almeno ogni tre anni per i revisori di EIP. L'ispezione riguarda la conformità ai principi, l'indipendenza, la qualità e quantità delle risorse impiegate e i corrispettivi. Le violazioni possono comportare le sanzioni dell'art. 24 e provvedimenti disciplinari (art. 24-bis).

Il riesame deve essere documentato dal suo responsabile (ISQM Italia 2, par. 28-30): nominativi suo e di chi lo ha assistito, documentazione sottoposta a riesame, elementi che hanno portato a stabilirne il completamento, comunicazioni formali e data di completamento. Il responsabile dell'incarico documenta etica, accettazione, consultazioni e completamento del riesame (ISA Italia 220, par. 41); non è necessario né fattibile documentare ogni aspetto e ogni giudizio (A117).

Che cosa cambia per le imprese sottoposte a revisione

Per le imprese revisionate i nuovi principi hanno effetti concreti:

- ✓ **pianificazione condivisa:** il riesame deve concludersi prima della data della relazione, con riflessi sul calendario di chiusura e sulla tempestività delle informazioni;
- ✓ **comunicazione tempestiva:** informazioni su operazioni significative e servizi aggiuntivi aiutano il team a valutare indipendenza e rischi per la qualità;
- ✓ **accesso e cooperazione:** limitazioni all'accesso a registrazioni e persone, o pressioni indebite, sono segnali che il team deve gestire e, se necessario, comunicare ai responsabili della governance (A34-A36).

Criticità applicative

L'esperienza dei primi mesi di applicazione, e la letteratura professionale sul tema, evidenziano alcune aree in cui il rischio di non conformità è più elevato:

- ✓ **standardizzazione del manuale:** l'adozione di un modello senza una vera mappatura dei rischi per la qualità del proprio studio e dei propri incarichi, mentre l'ISQM Italia 1 richiede obiettivi, rischi e risposte *motivati* (par. 8 e 26);
- ✓ **confusione tra i livelli:** il sistema del soggetto abilitato (ISQM Italia 1) e le procedure dell'incarico (ISA Italia 220 e principi ISA) vanno tenuti distinti ma coordinati: le informazioni dagli incarichi devono tornare al sistema (ISA Italia 220, par. 4 c e 39);
- ✓ **documentazione insufficiente:** mancata registrazione della valutazione dei rischi, delle risposte, delle carenze e delle azioni correttive (par. 57-58), con effetti diretti in caso di ispezione;
- ✓ **indipendenza non documentata:** la conferma, almeno annuale, di tutto il personale tenuto a essere indipendente (par. 34 b), anche per il sindaco che opera da solo o con pochi collaboratori;
- ✓ **monitoraggio solo formale:** l'ispezione di almeno un incarico completato per ciascun responsabile (par. 38 c), svolta da chi non sia coinvolto nell'incarico ispezionato (par. 39 b), richiede nei soggetti individuali una soluzione organizzativa, ad esempio il ricorso a un collega esterno;
- ✓ **valutazione annuale ridotta a un'attestazione:** manca spesso l'analisi della gravità e pervasività delle carenze e delle cause all'origine (par. 41 e 53-54), mentre la prima valutazione doveva essere effettuata entro un anno dal 1° gennaio 2025 (par. 13);
- ✓ **riesame della qualità nei soggetti piccoli:** individuare un soggetto idoneo, non appartenente al team, con competenza, tempo e obiettività, rispettando il cooling-off di due anni; l'ISQM Italia 2 ammette il ricorso a un professionista esterno (A4) ma richiede di presidiare i rischi di auto-riesame, familiarità e intimidazione (A14);
- ✓ **coinvolgimento del responsabile dell'incarico non evidenziato:** mancano sigle, verbali, agende e ore dedicate che dimostrino il coinvolgimento per tutta la durata dell'incarico (ISA Italia 220, par. 40 e A115,

A118);

- ✓ **risorse e tempo**: vincoli di budget e scadenze ravvicinate sono impedimenti allo scetticismo professionale (A34) e non esonerano dal dedicare tempo e risorse sufficienti (par. 25(I); A75);
- ✓ **uso della tecnologia**: eccessivo affidamento su strumenti automatizzati e condizionamento dell'automazione (A34-A35), oltre ai rischi per la riservatezza e per la sicurezza dei dati;
- ✓ **coordinamento nel collegio**: i tre sindaci devono concordare preventivamente metodologia, criteri di uniformità e coerenza, e riparto del lavoro, coordinando vigilanza e revisione;
- ✓ **tempistiche e conservazione**: sistema configurato e valutazione annuale entro i termini, documentazione conservata per dieci anni dalla data della relazione (par. 13 e 60(I)).

La risposta alle criticità non è un manuale più lungo, ma un sistema **proporzionato, effettivamente applicato e dimostrabile**: i controlli esterni verificano l'operatività, non la sola esistenza del documento.

Considerazioni conclusive

In conclusione, ISQM Italia 1, ISQM Italia 2 e ISA Italia 220 (Revised) traducono in regole un principio semplice: **la qualità è una responsabilità organizzativa prima che individuale**, che richiede obiettivi dichiarati, rischi valutati, risposte documentate e verifiche periodiche. Il sistema svolge una funzione:

- ✓ **preventiva**, perché anticipa i rischi per la qualità;
- ✓ **organizzativa**, perché definisce ruoli, responsabilità e risorse;
- ✓ **probatoria**, perché consente di dimostrare la conformità all'autorità di vigilanza;
- ✓ **migliorativa**, perché alimenta un miglioramento continuo.

La sua efficacia dipende dalla capacità di calibrarlo sulle dimensioni e sui rischi del soggetto: **né un manuale standardizzato, né un adempimento formale**, ma uno strumento di gestione.

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

dott.ssa Giulia Giacometti



dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno "studio-boutique" di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L'attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell'organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale



Resta sempre aggiornato, seguici su:

